

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

Le condizioni di seguito riportate regolano la fornitura di beni, prodotti e servizi oggetto dell'Ordine emesso da Service-Tech srl (nel seguito "Service-Tech"), se non diversamente previsto nel documento di emissione stesso quali condizioni particolari.

### SEZIONE 1 FORNITURA DI BENI E PRODOTTI

La presente sezione trova applicazione esclusivamente per l'acquisto di beni e prodotti.

1. I prezzi della fornitura s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine, incorporando una congrua remunerazione della speciale alea di aumento. Resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c.

2. Il Fornitore, accettando il presente Ordine, si obbliga:

- a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei tempi e nei luoghi indicati nel presente Ordine;
- ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti forniti, nonché l'eventuale smaltimento di materiali residui;
- ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine emesso, oltre alla descrizione dei beni/prodotti oggetto di consegna;
- a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura e la fornitura nel suo complesso siano esenti da vizi, d'origine o sopravvenuti o di fabbricazione ed in tutto conformi a quanto concordato con Service-Tech e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti o la stessa fornitura difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione del Fornitore;
- a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni, prodotti e materiali della fornitura difettosa o non conforme anche qualora la fornitura non sia rifiutata da Service-Tech, che potrà far valere i vizi, i difetti o le non conformità riscontrati entro i termini di legge. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del guasto e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni;
- a risarcire ogni danno e a sostenere ogni onere, incluse le spese legali, conseguenti a qualsiasi pretesa o azione legale promossa a qualsiasi titolo da terzi (es. azione di evizione) nei confronti di Service-Tech per fatto o atto imputabile al Fornitore, anche laddove tale azione si fondi sulla pretesa che i beni/prodotti oggetto della fornitura violino brevetti per invenzioni o per modelli industriali oppure diritti d'autore;
- alla piena osservanza dei contratti collettivi di lavoro e delle norme in materia di previdenza e assistenza e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di tutela ambientale.

3. Se non è diversamente previsto, in caso di ritardo nella consegna, totale o parziale, escluse le cause di forza maggiore debitamente comunicate e documentate, il Fornitore si obbliga alla corresponsione di una penale dell'1% (uno per cento) del valore dei beni e prodotti richiesti per ogni giorno di ritardo per un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Superata tale soglia Service-Tech avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il risarcimento dei danni.

4. L'accettazione della fornitura ordinata è in ogni caso condizionata all'esito positivo del collaudo della stessa da parte di Service-Tech. Nel caso d'esito negativo del collaudo il Fornitore s'impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità dei beni/prodotti della fornitura in tempi adeguati con le condizioni di consegna stabilite. Qualora ciò non fosse possibile, Service-Tech concorderà nuovi termini di consegna o rifiuterà tutta o parte della fornitura, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento danni per la mancata consegna o l'applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna.

5. Nessuna responsabilità spetta a Service-Tech per forniture in eccedenza non concordate preventivamente dal Fornitore con Service-Tech, che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore stesso.

### SEZIONE 2 FORNITURA DI SERVIZI

La presente sezione si applica esclusivamente alla fornitura di servizi.

1. I prezzi della fornitura s'intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine, incorporando una congrua remunerazione della speciale alea di aumento. Resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1664 c.c.

2. Il Fornitore, accettando il presente Ordine, si obbliga:

- ad eseguire i servizi oggetto dell'Ordine, in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste;
  - ad utilizzare personale alle proprie dirette dipendenze, assunto in servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
- Il Fornitore, nell'esecuzione dei servizi si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o equiparati ai sensi di legge, tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro riguardanti i trattamenti normativi e retributivi (anche con particolare riferimento a: lavoro minorile; lavoro forzato; salute e sicurezza; libertà di associazione e rappresentanza collettiva; discriminazione; pratiche disciplinari; orario di lavoro; retribuzione), i contributi previdenziali, nonché le assicurazioni, la tutela, anche infortunistica e l'assistenza del personale medesimo, restando a carico del

Fornitore tutti i relativi oneri e, in caso di inosservanza, le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Il Fornitore assume per questo piena e completa responsabilità sotto ogni profilo ed in ogni sede.

Il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola (e si impegna ad esserlo per tutta la durata dell'Ordine) con i pagamenti dei trattamenti retributivi e con i versamenti assistenziali e previdenziali e delle ritenute fiscali, obbligandosi a presentare a seguito di richiesta scritta della Service-Tech, inoltrata via fax o via e-mail, ogni documentazione idonea a comprovare l'avvenuto versamento, da parte del Fornitore dei trattamenti retributivi, delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali. Tale dichiarazione viene resa e la connessa obbligazione viene assunta dal Fornitore ai sensi dell'art. 1381 c.c., anche per gli eventuali subappaltatori autorizzati.

In particolare per quanto attiene la contribuzione previdenziale e assistenziale, con l'accettazione del presente Ordine, il Fornitore dichiara di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e si obbliga a tenerne copia aggiornata, trascorso il periodo di vigenza a norma di legge, impegnandosi, a seguito di eventuale richiesta, a fornire a Service-Tech copia del DURC aggiornato.

Il Fornitore, pertanto, garantisce, manleva, e tiene indenne Service-Tech da qualsiasi pretesa venisse avanzata nei suoi confronti dai dipendenti o equiparati ai sensi di legge del Fornitore o dagli eredi di questi per stipendi, indennità, versamenti previdenziali ed assistenziali e quant'altro previsto dalla vigente normativa in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Fornitore od alla sua cessazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, Service-Tech avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Ordine ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatta salva la facoltà di Service-Tech di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti anche per azioni da parte di terzi.

3. Il Fornitore potrà ricorrere all'esecuzione di prestazioni tramite subappalto, previa autorizzazione scritta di Service-Tech, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) della fornitura stessa, ove non diversamente stabilito tra le parti. Alla richiesta di subappalto dovrà essere allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., completo di "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, della/e ditta/e subappaltatrice/i.

Resta comunque inteso che, anche in caso di subappalto autorizzato, il Fornitore sarà l'unica controparte contrattuale e l'unico responsabile nei confronti di Service-Tech per le obbligazioni contrattuali, anche se realizzate con società terze autorizzate.

4. Il Fornitore si obbliga a risarcire ogni danno e a sostenere ogni onere, incluse le spese legali, conseguenti a qualsiasi pretesa o azione legale promossa a qualsiasi titolo da terzi nei confronti di Service-Tech per fatto o atto imputabile al Fornitore, anche laddove tale azione si fondi sulla pretesa che nell'esecuzione dei servizi si siano violati da parte del Fornitore brevetti per invenzioni o per modelli industriali oppure diritti d'autore.

5. Il prodotto risultante dall'opera resa dal Fornitore in base ad un Ordine, inclusi i dati, è di proprietà a tutti gli effetti di Service-Tech, ferme le garanzie di qualità e di funzionamento da parte del Fornitore (salvo esplicita dichiarazione contraria nei relativi Ordini). In particolare, Service-Tech avrà il diritto esclusivo, senza ulteriore remunerazione del Fornitore, di fare, usare, modificare, duplicare, vendere, concedere in licenza qualsiasi prodotto (hardware e/o software) facente uso dei suddetti risultati. Qualsiasi utilizzo dei risultati predetti da parte del Fornitore dovrà essere autorizzato per iscritto da Service-Tech. Quest'ultima avrà il diritto di rivendicare ed ottenere a suo nome e a sue spese in qualsiasi paese del mondo brevetti per invenzione e/o qualunque altra privativa (incluso il diritto d'autore) per la protezione dei suddetti risultati, ed il Fornitore si impegna a firmare e a far firmare al proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'Ordine i documenti necessari per il deposito e l'ottenimento dei brevetti e/o altre privative. Il Fornitore dichiara e garantisce che il prodotto di ogni Ordine è il risultato di uno sviluppo indipendente ed originale condotto da lui stesso per Service-Tech esente da violazioni di diritti di brevetto, diritti di autore, segreti industriali o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale di terzi. Il Fornitore si impegna a difendere a sue spese ed a mantenere indenne Service-Tech, le sue Consociate ed i suoi clienti, diretti od indiretti, da qualsiasi azione legale che possa essere intrapresa da terzi contro di essi e basata su una tale violazione e da tutti i costi, le spese ed i danni da essi sopportati a seguito di tale azione. Nel caso in cui a seguito di tale azione legale venga emessa contro Service-Tech, le sue Consociate ed i suoi clienti un'ingiunzione della competente autorità giudiziaria che impedisca loro la commercializzazione e l'uso del prodotto, il Fornitore a sua scelta ed a sue spese (a) procurerà per Service-Tech, le sue Consociate ed i loro clienti il diritto di continuare a commercializzare e/o usare il prodotto, oppure (b) modificherà il prodotto in modo da evitare detta violazione senza influenzare negativamente le specifiche funzionali, l'uso e le prestazioni del prodotto. Gli obblighi indicati in questo articolo sopravvivono alla cessazione dell'Ordine.

### SEZIONE 3 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Le presenti condizioni generali trovano applicazione con riferimento alle forniture di cui alla Sezione 1 ed alla Sezione 2 del presente Ordine.

1. **Fatturazione:** Il Fornitore emetterà fattura solo dopo aver ricevuto il Benestare alla fatturazione. La corrispondente fattura dovrà riportare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- Il numero dell'Ordine;
- il riferimento al Benestare alla fatturazione;
- la quantità ed il valore comunicati da Service-Tech con il Benestare.

**2. Termini di pagamento:** se non diversamente specificato nell'Ordine i termini di pagamento saranno 90 gg data ricevimento fattura fine mese a mezzo di bonifico bancario.

**3. Recesso dall'Ordine:** se non diversamente specificato nell'Ordine, con un preavviso di 15 giorni solari, Service-Tech può recedere, in tutto o in parte, dagli Ordini pendenti, in qualsiasi momento e senza corrispettivo per il recesso. Al ricevimento di detta comunicazione e/o nei casi di risoluzione, il Fornitore presenterà il consuntivo delle attività svolte e di tutte le spese sostenute fino al momento della comunicazione di recesso; quindi, previo accordo con il rappresentante contrattuale di Service-Tech, emetterà fattura per quanto di sua spettanza. All'atto della risoluzione dell'Ordine, previo accordo su una equa remunerazione, il Fornitore consegnerà a Service-Tech tutti i risultati dell'opera svolta sino alla data di risoluzione, nella forma in cui gli sono disponibili. Service-Tech inoltre si riserva la facoltà di recedere dal presente Ordine, a proprio insindacabile giudizio e senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell'azienda o cessione/affitto/cambiamento del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del presente Buono d'Ordine; mutamento in ordine all'assetto societario di controllo del Fornitore;
- assoggettamento del Fornitore a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o assoggettamento del Fornitore a concordato, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.

Il Fornitore dovrà informare Service-Tech, a mezzo Raccomandata A.R., del verificarsi delle ipotesi che giustificano il recesso entro 15 (quindici) giorni solari dalla data dell'evento.

Service-Tech potrà esercitare la facoltà di recesso, inviando al Fornitore una Raccomandata

A.R., anticipata tramite fax o e-mail, ed in tal caso farà fede la data del fax o della e-mail, entro 90 (novanta) giorni solari dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dall'avvenuta conoscenza degli eventi suddetti. Il recesso avrà efficacia trascorsi 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla data in cui il Fornitore avrà ricevuto la raccomandata.

**4. Responsabilità:** In nessun caso Service-Tech può essere ritenuta responsabile per danni diretti derivanti dall'esecuzione degli Ordini, ad eccezione di quelli risultanti da inadempienza di Service-Tech. Il Fornitore sarà responsabile per danni a persone o a cose derivanti dalla non corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. In questo caso il Fornitore si obbliga a manlevare Service-Tech da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata e connessa all'esercizio dell'attività o all'utilizzo dei beni dedotti nel contratto. A tal fine il Fornitore dichiara di essere coperto da idonea polizza assicurativa.

**5. Domiciliazione di pagamento:** Il Fornitore si impegna a comunicare a Service-Tech un'unica domiciliazione di pagamento (o appoggio bancario) in Italia, da far pervenire a Service-Tech almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del pagamento ed indicare chiaramente il codice IBAN relativo al conto corrente, sul quale deve essere effettuato il pagamento.

#### 6. Certificazione del Fornitore

- Fornitore persona giuridica italiana iscritto al Registro delle Imprese - C.C.I.A.A. Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso del certificato camerale, completo di "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si impegna, a seguito di eventuale richiesta, a fornire a Service-Tech detto certificato camerale.

- Fornitore persona giuridica italiana NON iscritto al Registro delle Imprese - C.C.I.A.A., in quanto Studio professionale, Associazione tra professionisti.

Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso, per ciascun Socio e/o Associato, del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da cui risulta l'assenza di pendenze giudiziali a carico degli stessi. Il Fornitore si impegna, a seguito di eventuale richiesta, a fornire a Service-Tech detti certificati.

- Fornitore persona giuridica italiana NON iscritto al Registro delle Imprese - C.C.I.A.A., in quanto Associazione, Fondazione.

Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso, per ciascun Amministratore, del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da cui risulta l'assenza di pendenze giudiziali a carico degli stessi. Il Fornitore si impegna, a seguito di eventuale richiesta, a fornire a Service-Tech detti certificati.

- Fornitore persona giuridica estera

Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara e garantisce di essere validamente costituito ed organizzato in base alle norme applicabili nella giurisdizione in cui ha sede.

- Fornitore persona fisica italiana

Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara di essere in possesso del certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, da cui risulta l'assenza di pendenze giudiziali a suo carico. Il Fornitore si impegna, a seguito di eventuale richiesta, a fornire a Service-Tech detti certificati.

- Fornitore persona fisica estera

Con l'accettazione del presente Ordine il Fornitore dichiara e garantisce di non avere riportato condanne penali e di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso.

Nel caso in cui Service-Tech dovesse rilevare, nel corso di controlli e/o di aggiornamenti documentali, l'assenza sul certificato camerale di "nulla osta" ai fini dell'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni e/o la non corrispondenza al vero della dichiarazione resa ai sensi del presente punto 10, Service-Tech avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c., salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e con riserva altresì, in caso di falsa dichiarazione, di intraprendere le opportune azioni nei confronti delle autorità competenti a tutela degli interessi di Service-Tech.

#### 7. D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/03, con riferimento ai dati personali acquisiti o che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali intercorrenti o futuri con il Fornitore, viene precisato che:

- Titolare del trattamento dei dati è Service-Tech srl con sede in Roma- Via Renato Cesarini 58, presso cui potrà esercitare i diritti previsti all'art. 7 del decreto;
- i dati saranno trattati da Service-Tech anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti l'esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Ordine, per verifiche e valutazioni sulle risultanze e sull'andamento del rapporto, nonché sui rischi ad esso connessi, ovvero per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici;
- il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto di fornire i medesimi potrebbe determinare l'impossibilità di concludere e gestire l'Ordine;
- i dati verranno comunicati a soggetti incaricati da Service-Tech dell'elaborazione dei dati per il raggiungimento delle finalità contrattuali, alle PP.AA e a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta in forza degli obblighi di legge e/o contrattuali.

**8. Riservatezza:** Il Fornitore si impegna a riconsegnare quanto di non sua proprietà alla scadenza o risoluzione dell'Ordine o in tempo anteriore quando non ne sia più richiesto l'uso per l'esecuzione dell'Ordine. Il fornitore garantisce che le informazioni trasmesse a Service-Tech durante l'esecuzione di un Ordine non sono soggette a restrizioni d'uso o di rivelazione se attinenti all'opera concordata con Service-Tech. Il Fornitore garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per i dipendenti da lui impiegati nell'esecuzione degli Ordini.

**9. Cessione e modifiche:** Il presente Ordine può essere modificato solo per atto scritto firmato da procuratori delle parti. Il Fornitore non potrà cedere a terzi questo Ordine o l'esecuzione dell'opera, o parte di essa, senza la previa autorizzazione scritta da parte del responsabile contrattuale di Service-Tech.

E' fatto inoltre divieto al Fornitore di cedere il presente Ordine e i crediti verso Service-Tech per i corrispettivi dovuti ai sensi del presente Ordine, nonché di conferire mandati all'incasso, che saranno considerati senza alcun effetto tra le Parti.

**10. Clausola risolutiva:** Il presente Ordine si risolve nel caso in cui le obbligazioni in esso previste non siano adempiute secondo le modalità stabilite ai seguenti punti: Sez. 1, punto 2 (obbligazioni per forniture di beni e prodotti), punto 3 (penali per forniture di beni e prodotti); Sez. 2, punto 2 (in materia di personale e contributi previdenziali e assistenziali), punto 3 (subappalto); Sez. 3 punto 6 (certificazione del Fornitore), punto 7 (D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), punto 8 (riservatezza) e punto 9 (cessione e modifiche). La risoluzione si verificherà quando Service-Tech dichiarerà al Fornitore a mezzo Raccomandata A.R. che intende avvalersi della presente clausola risolutiva.

**11. Legge applicabile e foro competente:** Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, l'inadempimento, il recesso o la risoluzione del rapporto contrattuale e/o qualunque altra problematica connessa con il presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.